

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

ART.1 GEMELLAGGI

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città finalizzato all'intensificazione dei rapporti culturali, sociali, economici e sportivi con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro tra i popoli.

I gemellaggi sono ammessi solo con città che non abbiano stipulato altri gemellaggi con città italiane.

ART. 2 PATTO DI AMICIZIA

Il patto di amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al gemellaggio, oppure la definitività delle relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al gemellaggio.

ART. 3 PATTO DI FRATELLANZA

Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica.

ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA CITTA' GEMELLA

Il gemellaggio è stipulato di norma con città che hanno caratteristiche simili alla città di Filottrano con particolare riferimento alla vocazione culturale, economica, storica e sportiva.

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta motiva adeguatamente nella delibera istitutiva del gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 5 PROCEDURA DI APPROVAZIONE - CONFERMA - REVOCA

Ogni gemellaggio deve essere confermato con deliberazione della Giunta comunale ogni 20 anni attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I patti di amicizia e fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta comunale ogni 10 anni attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I gemellaggi, i patti di amicizia e di fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Filottrano.

I provvedimenti di revoca esplicita dei gemellaggi, patti di amicizia e fratellanza sono di competenza del Consiglio Comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona con conseguente disconoscimento dei diritti umani.

ART. 6 STIPULA

Gli effetti del gemellaggio, patto di amicizia o del patto di fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci della citta', o loro appresentanti, dopo l'esecutivita' della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 7 ATTIVITA'

La citta' di Filottrano sviluppa i gemellaggi, patti di amicizia e fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive citta'. Le delegazioni che rappresentano la citta' di Filottrano sono di norma costituite da membri della giunta e del consiglio comunale. Il Sindaco puo' decidere di integrare la delegazione con membri diversi appartenenti alla scuola, allo sport, alla cultura, all'economia, ai servizi sociali ed al turismo di Filottrano. La Citta' di Filottrano promuove la conoscenza della Citta' reciprocamente legata e ne favorisce le relazioni tra cittadini. I residenti delle citta' gemellate hanno diritto ad agevolazioni da determinare con specifica delibera di Consiglio Comunale.

ART. 8 DOTAZIONI

Il bilancio della citta' di Filottrano prevede annualmente specifico capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozioni di mostre, viaggi, attivita' sportive, culturali, sociali ed iniziative espositive e quant'altro ritenuto necessario.

ART. 9 COMITATO DI GEMELLAGGIO

Il Sindaco puo' nominare per ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, patto di fratellanza, un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone tra cui e' indicato il presidente. Il comitato promuove tutte le attivita' necessarie a valorizzare lo scambio di contatti ed iniziative utlizzando il fondo all'uopo destinato nel bilancio di previsione. Il presidente del comitato salvo specifica delega del Sindaco non puo' rappresentare la Citta' di Filottrano.

ART. 10 RICONOSCIMENTO

Il Sindaco informando preventivamente la Giunta ed il Consiglio Comunale puo' consegnare ogni anno il riconoscimento di "AMBASCIATORE IDEALE" ad una o piu' personalita' che hanno concorso in modo incisivo ed ampiamente riconosciuto a promuovere la Citta' di Filottrano.

Il premio che simbolicamente testimonia il riconoscimento e' caratterizzato dall'immagine di Ottrano in statuetta.